



Sesto Fiorentino



Centrale di Committenza dei Comuni di

Signa



Vaglia

**CENTRALE DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI SESTO FIORENTINO, SIGNA E VAGLIA**

AVVISO

A MANIFESTARE INTERESSE PER INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 C.2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA VIA PONTE ALLE PALLE NEL COMUNE DI SIGNA

CUP C19J18000050004 CIG 76235196E4



Centrale di Committenza dei Comuni di

Sesto Fiorentino

Signa

Vaglia

Con il presente avviso, si richiede ai soli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, di manifestare interesse ad essere invitati alla procedura negoziata che sarà esperita ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b del D.lgs 50/2016

Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto sono i lavori di CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI VIA PONTE ALLE PALLE adeguando la struttura di fondazione di via Ponte alle Palle agli attuale flussi veicolari procedendo a ricostituire il manto bituminoso sia della via di Ponte alle Palle sia della via dei Sodi migliorando il regolare deflusso delle acque superficiali che nel corso degli anni hanno contribuito al deterioramento della carreggiata stradale, in esecuzione del progetto esecutivo allegato alla documentazione di gara e approvato con deliberazione n. 36 del 12.03.2018 Giunta Comunale di Signa.

Importo a base di gara e termine di esecuzione

L'importo complessivo dell'appalto, a corpo, ammonta ad **euro 349.094,00** iva esclusa di cui euro 343.894,00 soggetti a ribasso ed euro 5.200 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro **30** (trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come previsto all'art. 1.3.3 del CSA.

Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 in conformità a Parere MIT n. 23581 del 13/6/2017 e ANAC parere 23/06/2017 n. 0084346.

Ai sensi dell' articolo 97 comma 8 la stazione appaltante si avvale della facoltà di **esclusione automatica** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, mediante sorteggio in seduta pubblica da parte del Rup di gara, sempre che le offerte ammesse siano in numero non inferiore a dieci.

Requisiti generali di partecipazione



Centrale di Committenza dei Comuni di

Sesto Fiorentino

Signa

Vaglia

Ai sensi di cui all'art. 46 c. 1 D.L.vo 50/2016 sono ammessi a partecipare alla procedura di appalto gli operatori economici in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 D.L.vo 50/2016.

Possono inviare la candidatura gli operatori singoli o gli operatori che intendono partecipare in RTI.

In tal caso sarà sufficiente che manifesti interesse l'operatore mandatario/capogruppo e in caso di sorteggio parteciperà indicando il mandante che dovrà iscriversi alla piattaforma qualora non ancora iscritto e presentare la documentazione richiesta in caso di RTI

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b. bis) false comunicazioni sociali di cui agli art. 2621, 2622 del c.c.

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Costituisce altresì motivo di esclusione, la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,



Centrale di Committenza dei Comuni di

Sesto Fiorentino

Signa

Vaglia

comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione di cui al comma 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitutori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di **euro 5.000** (articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR n. 602/1973 come modificato con Legge 205/2017 che ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, l'importo prima previsto)

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.



Centrale di Committenza dei Comuni di

Sesto Fiorentino

Signa

Vaglia

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 80 comma 5 del Codice dei Contratti, escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a)** la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b)** l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c)** la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d)** la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e)** una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f)** l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f bis)** l'operatore economico che presenti nelle procedure di gara in corso e negli affidamenti di subappalto, documentazione o dichiarazione non veritiera;
- f ter)** l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.
- g)** l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h)** l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente



Centrale di Committenza dei Comuni di

Sesto Fiorentino

Signa

Vaglia

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 7.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni dalla data di accertamento definitivo nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Documento di gara unico europeo (art. 85 cdcp)

L'assenza delle cause di esclusione ex art 80 CDCP sopra descritte deve essere dichiarata compilando la sezione III del DGUE, allegato alla documentazione di gara in formato editabile, proprio per consentirne agevolmente l'utilizzo.

Ai sensi delle Linee Guida Anac n. 6 aggiornate con deliberazione 1008 dell'11/10/2017 l'operatore, per non incorrere nella omissione di fatti la cui



Centrale di Committenza dei Comuni di

Sesto Fiorentino

Signa

Vaglia

rilevanza, ex art. 80 comma 5, deve essere valutata unicamente dalla stazione appaltante, a pena di esclusione, deve riportare le seguenti informazioni:

- condanne non definitive per i reati quali a titolo esemplificativo esercizio abusivo di una professione, reati fallimentari, reati tributari ex d. lgs. 74/2000, reati urbanistici ex art. 44 tu 380/2001, reati di cui al d.lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle società e degli enti) condanne non definitive per i reati di cui al 353,353bis,354,355,356 c.p.
- provvedimenti esecutivi di Agcom di condanna per pratiche scorrette o illeciti antitrust
- provvedimenti sanzionatori di Anac
- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni,
- tentativo di ingerenza nel processo decisionale della stazione appaltante,
- aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione
- i provvedimenti in materia di sicurezza ambiente e lavoro a proprio carico anche se non definitivi o la cui sanzione risulta pagata.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione, omissione di dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procede alla esclusione, ne da' segnalazione all'Autorità e, se ne ricorrono i presupposti, alla Procura della Repubblica competente.

Requisiti di qualificazione ai sensi dell'art. 84 comma 1 D.L. 50/2016

Ai sensi dell'articolo 84 del Codice appalti e del DM 248 del 10/11/2016, i lavori sono classificati in categoria unica **OG3 cl. II**

Visto il sistema unico di qualificazione (cfr. art. 60, D.P.R. 207/2010 e art. 84, D.Lgs. 50/2016), la qualificazione per gli esecutori è data dall'attestazione SOA.

Per partecipare all'appalto le imprese dovranno possedere i requisiti di qualificazione per l'esecuzione delle lavorazioni di cui si compone l'appalto **a pena di esclusione**.

- Impresa singola** in possesso di qualificazione SOA OG3 cl. II
- Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale** in possesso di qualificazione SOA OG3 in cui la mandataria è qualificata e assume i lavori nella categoria per almeno il 60% e la/le mandanti per almeno il 20%



Centrale di Committenza dei Comuni di

Sesto Fiorentino

Signa

Vaglia

Si ricorda che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla presente gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (69.818,8 euro); nel caso di imprese raggruppate o consorziate (ATI orizzontali o sub-raggruppamenti orizzontali in caso di ATI miste) la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all' art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010 (cfr. art. 61, comma 2, D.P.R.207/2010).

SI INVITANO GLI OPERATORI A INVIARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SOLO SE IN POSSESSO DEI REQUISITI SOPRA ELENCATI.

SE NON POSSEDUTI E COMPROVATI SARANNO QUINDI CAUSA DI esclusione non sanabile del concorrente, che non sarà pertanto ammesso alla apertura dell'offerta economica.

Numero dei candidati che saranno invitati

L'Amministrazione, intende limitare il numero dei candidati che verranno invitati alla procedura negoziata, fissando lo stesso in **20 concorrenti**.

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a tale numero, l'Amministrazione provvederà all'individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio. Il sorteggio avrà luogo in seduta pubblica il giorno **01 10 2018 ore 10,30** tramite il sistema di gestione gare on-line START, rimarrà interamente tracciato nella piattaforma e accessibile a chiunque faccia richiesta di accesso. Dopo il sorteggio verrà inviata email ai concorrenti per informarli dell'esito dello stesso e ai soli sorteggiati verrà altresì inviata la lettera di invito.

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia pari o inferiore a 20 l'Amministrazione procederà a invitare tutti i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro numero e anche in presenza di un sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti.

Il presente avviso, costituendo indagine di mercato, non vincola la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare o revocare l'avviso medesimo, dar corso o meno alla procedura di gara, senza che i candidati abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver manifestato interesse.



Centrale di Committenza dei Comuni di

Sesto Fiorentino

Signa

Vaglia

Termine e modalità per l'invio

Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è **il 1/10/2018 ore 10.00. Le manifestazioni pervenute oltre tale data e ora non saranno ammesse alla procedura o al sorteggio.**

LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE da parte del concorrente deve pervenire entro tale data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana - Comuni della piana fiorentina, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: <https://start.toscana.it>

Per poter manifestare l'interesse a partecipare alla gara

- i fornitori già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l'apposita funzione presente sul Sistema;
- i fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.

Unitamente alla adesione dovrà essere allegato a pena di esclusione dal sorteggio, la dichiarazione su modello DGUE allegato, di possesso dei requisiti generali e tecnici, sottoscritto digitalmente, secondo le modalità impostate sulla piattaforma.

RUP e Responsabile del procedimento di evidenza pubblica

Il Responsabile del procedimento di evidenza pubblica per la CUC è la Dott.ssa Elena Righini, P.O. Servizio Gare – serviziogare@comune.sesto-fiorentino.fi.it 055-4496308/424/447.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la geom. Maria Cristina Lentini, Responsabile del Settore 4 presso il Comune di Signa

Sesto Fiorentino 14 settembre 2018

Il Responsabile del Servizio Gare

Dott.ssa Elena Righini



Sesto Fiorentino



Centrale di Committenza dei Comuni di

Signa



Vaglia